

TRIBUNALE DI GENOVA**Sezione VII CIVILE**

*Il giudice dell'esecuzione Dott. Tommaso Sdogati
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.09.2025,
ha pronunciato la seguente*

ORDINANZA**Delega a professionista per art. 591 bis c.p.c.****Istruzioni al professionista delegato**

Nel procedimento iscritto al N.R.G.E. 316/2024

Parte esegutata:

Vista la richiesta dei creditori procedenti e intervenuti di autorizzazione alla vendita dell'immobile pignorato e di delega delle conseguenti attività espropriative, e ritenuto la stessa ammissibile e fondata; per cui occorre darvi corso nei termini di cui alle sottostanti statuizioni ed istruzioni;

considerato, quanto alle deduzioni del debitore esegutato, che il perito stimatore non appare parziale nella prospettazione afferente la situazione in fatto ed in diritto avente ad oggetto il bene n. 1 – *VILLETTA UBICATA A PIEVE LIGURE (GE) - VIA PRIVATA ALFONSO MEZZANA CIVV. 5-7 (GIÀ VIA ROMA CIV. 24), PLANO S1-T-1* - in quanto egli, nella relazione peritale depositata, ne individuava la titolarità in capo richiamando quanto contenuto (pag. 14 relazione, ribadita a pag. 23) nell'ordinanza di sequestro n. 453/2022 emessa dalla Corte di Appello di Genova: *"Si precisa che nell'ordinanza di sequestro, non esecutiva, si dava atto che il Sig. _____ aveva compiuto il seguente atto da considerarsi inefficace anche ex art. 192 c.p., ossia: con atto del 20 febbraio 2023 a rogito Notaio Massimo Di Paolo, Rep. n. _____, Racc. _____ successivo al dichiarato Fallimento _____ ed anche alla sentenza di condanna di cui al punto 1. che precede - aveva donato al figlio minore _____, nato a Genova il _____, la nuda proprietà del compendio immobiliare sito in Pieve Ligure (GE), costituito da villetta e relativa pertinenza, riservandosi l'usufrutto"*;

ritenuto quindi che il perito stimatore non si sia sostituito al Giudice né abbia compiuto operazioni scorrette, in quanto si è limitato ad applicare l'effetto derivante dall'inefficacia dell'atto ex art. 192 c.p.p. come espressamente stabilito e valutato dalla CdA di Genova nell'ordinanza di sequestro di cui sopra, depositata in data 27.02.2024 con cui disponeva, appunto, il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà del _____; ciò in ragione della condanna al risarcimento del danno inflitta a quest'ultimo dal Tribunale di Genova con sentenza n. 3209/2021, condanna

confermata in data 14.06.2024 dalla stessa Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1166/24;

considerato pertanto che le operazioni peritali siano corrette, in quanto il perito si è limitato ad applicare quanto statuito dalla suddetta ordinanza che, infatti, ha quale effetto quello di espressamente statuire circa l'inefficacia dell'atto donativo in favore del figlio, da cui deriva l'inefficacia dell'atto traslativo del diritto di proprietà nei confronti del creditore risultando, quindi, che il _____ non abbia mai perso tale diritto in relazione agli immobili esaminati e valutati nella perizia di stima; ritenuto poi che le dedotte discordanze catastali ed ipotecarie – *consistenti nella circostanza che, dai pubblici registri immobiliari, i beni immobili oggetto della perizia risulterebbero di proprietà del sig. _____*; ciò in forza dell'atto donativo dichiarato inefficace dalla CdA di Genova ai fini del sequestro conservativo, posto in essere dal _____ - non

costituiscano impedimento alla trascrizione del DDT in favore dell'aggiudicatario, in quanto dalla relazione notarile depositata ex art. 567 c.p.c. risulta che il diritto di proprietà in capo al _____ non è contestato né contestabile, risultando in essere sin dall'anno 1990, trascrizione N. Rep. _____; tale circostanza, unita e correlata alla declatoria di inefficacia dell'atto donativo nei confronti del creditore procedente, permette di individuare chi sia l'effettivo proprietario degli immobili oggetto di perizia non apparendo quindi sussistere un problema di continuità delle trascrizioni neppure formale, in quanto risultano trascritte nei pubblici registri immobiliari sia la sentenza di condanna esecutiva che converte il sequestro in pignoramento sia l'ordinanza di sequestro contenente la declatoria di inefficacia dell'atto donativo: ne consegue che il Conservatore ha tutte le informazioni utili atte a consentire la trascrizione di un DDT, in quanto la trascrizione dell'atto di compravendita del 1990 e la trascrizione dell'ordinanza di sequestro costituiscono formalità correlate risultanti dai pubblici registri immobiliari; non appare infatti possibile trascrivere l'ordinanza di sequestro della CdA di Genova con la forma della c.d. annotazione ex art. 2656 c.c., che avrebbe certo agevolato la verifica dell'effettiva titolarità, per due circostanze: 1) l'ordinanza ha un effetto dispositivo proprio; 2) l'inefficacia ha effetti relativi e non assoluti;

ritenuto quindi che non appaiono sussistere prima facie problematiche di trascrizione di un possibile DDT benchè, ovviamente, l'inefficacia dell'atto donativo, come sopra descritto, risulta appunto essere inter partes e non erga omnes; inoltre, l'inefficacia non colpisce la validità strutturale dell'atto traslativo ma solamente la sua efficacia; tali considerazioni conducono a ritenere di porre in essere, comunque, prudenza prima di procedere con la vendita del compendio immobiliare;

considerato infatti che, seppure la mancanza di una sentenza passata in giudicato non costituisca elemento dirimente in quanto non sussiste, allo stato, alcun provvedimento che abbia sospeso l'efficacia di quanto statuito dalla Corte di Appello di Genova circa l'inefficacia dell'atto donativo – *l'unico provvedimento che ha irrogato tale effetto è costituito dall'ordinanza cautelare emessa dal G.E. in relazione all'acquisto di uno dei beni immobili effettuata dal terzo _____* – non ravvisandosi, altresì, elementi atti ad integrare le ipotesi di sospensione previste dall'art. 623 c.p.c., nondimeno la portata solo relativa dell'inefficacia può comportare confusione in capo ai terzi – potenziali aggiudicatari del compendio immobiliare pignorato benchè anche l'introduzione, nell'ordinamento, della c.d. azione revocatoria semplificata ex art. 2929 bis costituisce elemento ulteriore da cui poter desumere la superabilità di discrasie formali derivanti da un atto negoziale

dichiarato inefficace inter partes e ciò senza il supporto di una statuizione avente efficacia di giudicato: la predetta azione, infatti, è stata introdotta proprio al fine di evitare che atti pregiudizievoli delle ragioni creditorie da parte dei debitori, tendenti a diminuire la capacità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., possano bloccare le azioni esecutive di questi ultimi procrastinandole di fatto sin die ovvero in attesa della pronuncia di una sentenza revocatoria c.d. ordinaria;

ritenuto comunque che anche il professionista delegato analizzi tale questione prima di procedere con la pubblicazione del bando di vendita del compendio immobiliare pignorato, in quanto non può certo sottrarsi la peculiare situazione di diritto del caso di specie;

considerato che le modalità pubblicitarie più adeguate alla promozione commerciale del manufatto hanno da essere attuate utilizzando tutte le risorse divulgative, cartacee e telematiche, per le prime due aste (opzioni 1 e 3 sottostanti); e quelle solo telematiche (opzione 2) a partire dalla terza asta; conservando la formula pubblicitaria del "volantinaggio", da sempre rivelatasi decisamente efficace, specie per la gamma di beni qui offerti in vendita, per tutti i tentativi di vendita;

Viste le variazioni di prezzo intervenute per i casi di plurimi lotti e aggiornate in conformità le statuizioni sottostanti sulla consistenza del fondo-spese;

ritenuto peraltro necessario adeguare la delega di vendita a suo tempo conferita ai nuovi indirizzi della Sezione e, pertanto, alle previsioni e istruzioni del nuovo modello generale di provvedimento ex art. 591 bis c.p.c. licenziato il 19.11.2019, con le integrazioni nel frattempo adottate e, in particolare, con le Disposizioni Organizzative evidenziate nella parte a colori sottostante;

ribadita la concessione del privilegio fondiario ex art. 41 TUB;

P.Q.M.

CONFERISCE DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA ED ALLE OPERAZIONI DI PUBBLICITA' SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE AL PROFESSIONISTA:

— dott.ssa LAURA BENEDETTINI

DETERMINA IN MESI 18 LA DURATA DELLA PRESENTE DELEGA

Allo scadere del suddetto termine e, comunque, all'esito del quarto esperimento di vendita, il delegato rimetterà gli atti al giudice affinché provveda, eventualmente sentendo le parti, a rideterminare la durata ed il contenuto della delega o a provvedere alla estinzione della procedura

INDIVIDUA IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA

Rimette la scelta al Delegato alla vendita

ASTE GIUDIZIARIE®

INDIVIDUA IL SEGUENTE ISTITUTO BANCARIO PER LE OPERAZIONI DELEGATE

Rimette la scelta al delegato

DISPONE QUANTO SEGUE:

CONFERMA l'applicazione dell'art. 41 T.U.B. in favore del creditore fondiario richiedente;

INTEGRA le sottostanti ISTRUZIONI con i seguenti AGGIORNAMENTI (rev. 10.11.2021):

- 1) **La modalità dell'asta sarà quella sincrona mista di cui al d.m. 32 del 2015;**
- 2) **Per la modulistica inerente gli AVVISI DI VENDITA, le relazioni periodiche da inoltrare, gli adempimenti per la liberazione ex art. 560 c.p.c. e il fac-simile di domanda cartacea di partecipazione alla gara, il Delegato farà riferimento alla modulistica aggiornata inoltrata agli Ordini professionali, pubblicata sul sito web del Tribunale e disponibile in cartaceo presso la cancelleria (v. ad es. Disposizioni Organizzative n. 11/VII/2020 del 6.7.2020 e n. 20 del 2021);**
- 3) **Per l'organizzazione delle future gare, il Delegato farà riferimento alle Disposizione Organizzativa nn. 12, 20, 21, 24/VII del 2020 (ibidem) e all'Avviso comunicato il 4.7.2021;**
- 4) **Per le formule della pubblicità facoltativa, il Delegato utilizzerà le opzioni 1 e 3 (pubblicità telematica e cartacea) per le prime due aste; e quella solo telematica (opzione 2) a partire dalla terza asta; alle condizioni tariffarie come sotto aggiornate per la pluralità di lotti;**
- 5) **Per la redazione della relazione iniziale, il Delegato si atterrà al modello già divulgato e utilizzato dalla Sezione; per la redazione degli aggiornamenti semestrali e della relazione finale, utilizzerà i modelli ministeriali DGSIA, come da Comunicazione Presidenziale del 28.2.2020 già comunicata agli Ordini professionali. Ove tali modelli ministeriali non prevedessero informazioni richieste in base ai modelli di relazione riepilogativa e finale allegati alla versione 19.11.2019 della delega immobiliare, ovvero i campi ministeriali fossero insufficienti per informative complete su alcuni profili, il Delegato compilerà anche il modello della Sezione allegato alla delega 19.11.2019, trasmettendolo come allegato alla relazione periodica o finale come da modello DGSIA;**
- 6) **Per la predisposizione, inoltro, bozza della minuta del decreto di trasferimento ed elenco degli allegati indefettibili, il Delegato farà riferimento alle istruzioni di cui alla Disposizione Organizzativa n. 15 del 2021;**
- 7) **Per quanto attiene il progetto di distribuzione, dovrà darsi attuazione alle istruzioni integrative sulle liquidazioni dei crediti e compensi professionali, di cui alla Disposizione organizzativa n. 19 del 27.9.2021;**

- 8) Si applicheranno altresì le disposizioni del 2021 nn. 21 (rappresentanza nelle vendite telematiche); 22 (selezione e gestione rapporti bancari); 23 (emissione ordine di liberazione); 24 (accesso a sala aste);
- 9) Si atterrà per le liquidazioni dei compensi a quanto previsto dalla D.O. 3/22 del 22.02.2022;

NOTE e ISTRUZIONI per le MODALITA' PUBBLICITARIE

Previo acquisizione di informazioni e ricezione di proposte pubblicitarie fornite dagli operatori del settore alla sezione, nel rispetto del principio di massima pubblicizzazione possibile, tenendo conto del contesto territoriale ove opera il Tribunale.

DETERMINA LE SEGUENTI MODALITA' DI PUBBLICITA'

pubblicità obbligatoria ex art. 490 c.p.c. c. 1:

inserimento sul portale del Ministero della Giustizia dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima, completa di planimetrie e fotografie in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (€ 100,00 per lotto), almeno **sessanta (60) giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte;

pubblicità obbligatoria ex art. 490 c.p.c. c. 2 con inserimento dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima, completa di planimetrie e fotografie, sul sito astegiudiziarie.it (con contemporanea visualizzazione sul sito del Tribunale di Genova) ad € 80,00 + IVA, almeno **quarantacinque (45) giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte

pubblicità commerciale facoltativa ex art. 490 c.p.c. c. 3:

1 [SI prima e seconda asta] con un annuncio di vendita sui siti Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it - Gruppo eBay al prezzo complessivo di € 50,00 più IVA, per il tramite di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., almeno **quarantacinque (45) giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte;

se scelta questa opzione fondo spese dovuto per tornata pubblicitaria pari ad € 200,00 (comprensiva di pubblicità obbligatoria lett. B) oltre ad € 100,00 per lotto per PVP;

2 [a partire dalla terza asta] con inserimento dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima, completa di planimetrie e fotografie sul sito Immobiliare.it e di un annuncio di vendita sui siti Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it - Gruppo eBay al prezzo complessivo di € 90,00 più IVA, in caso di procedura con unico lotto, oltre ad € 40,00 + iva per ogni lotto successivo al primo almeno **quarantacinque (45) giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte;

se scelta questa opzione, fondo spese dovuto per tornata pubblicitaria pari ad un minimo di € 250,00 (comprensiva di pubblicità obbligatoria lett. B) oltre ad € 100,00 per lotto per PVP ed oltre ad € 40+ iva per ogni lotto successivo al primo

3 [prima e seconda asta] con inserimento dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima, completa di planimetrie e fotografie sul sito www.immobiliare.it e sul sito www.entietribunali.it nonché visibilità degli annunci tramite una "vetrina" su www.genova.repubblica.it e www.ilsecoloxix.it e con pubblicità cartacea settimanale su "Case & Affari", inserto de Il Secolo XIX (*Il testo dell'annuncio sarà redatto in formato editabile dal professionista ed inviato alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., e dovrà contenere unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura; numero lotto; comune ed indirizzo ove è situato l'immobile; diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.); tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); descrizione di tipo commerciale; stato di occupazione (solo ove non da considerarsi libero); ammontare dell'offerta minima; data, luogo ed ora della vendita; nominativo del delegato e del custode con relativo recapito telefonico. Saranno omessi in ogni caso i dati catastali. Per le aste con prezzo base pari o superiore a 50.000€ sarà pubblicata una foto/planimetria a scelta del delegato*), al prezzo di € 320,00 + IVA ad annuncio per immobili con prezzo base d'asta inferiore a € 50.000,00, ovvero al prezzo di € 470,00 + IVA ad annuncio per immobili con prezzo base d'asta pari o superiore a € 50.000,00, per il tramite di A. MANZONI & C. S.p.A., almeno quarantacinque (45) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

Se scelta questa opzione unitamente all'opzione 1, fondo spese dovuto per tornata pubblicitaria: € 600,00 (comprensiva di pubblicità obbligatoria lett. B) oltre contributo PVP quando il valore a base di asta non supera € 50.000,00; € 750,00 (comprensiva di pubblicità obbligatoria lett. B) oltre contributo PVP quando il valore a base di asta supera € 50.000,00.

4 [NO] con inserimento oltre che su siti internet anche sul quotidiano La Repubblica (nel formato standard di 3 moduli, mm 52 di base per mm 52 di altezza, al costo di € 350,00 + IVA), per il tramite di A. MANZONI & C. S.p.A., almeno quarantacinque (45) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

Se scelta anche questa opzione fondo spese ulteriore per tornata pubblicitaria pari € 430,00.

5 [NO] porta a porta nel vicinato con comunicazione da mettere nella cassetta delle lettere a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (al costo di € 0,55 a missiva più IVA), almeno trenta (30) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

Se scelta questa opzione aggiungere ai fondi spese come sopra determinati € 110,00 + IVA ogni 200 missive.

6 [NO] di fare, tenuto conto dell'elevato valore del bene messo in vendita, un **virtual tour 360°** dell'immobile a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (incremento del fondo spese di € 250,00 per lotti con valore di stima fino ad € 300.000,00, € 400,00 per lotti con valore di stima tra € 300.000,01 ed € 500.000,00), almeno **quarantacinque (45) giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte

7 [NO] altro (ad esempio cartellonistica ecc.)

Considerato che gli adempimenti pubblicitari obbligatori e facoltativi di cui all'art. 490 co. 2 e 3 c.p.c. devono essere del tutto completati 45 giorni prima della data ivi indicata, gli stessi adempimenti (ad eccezione della pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e di quanto eventualmente previsto al punto 7) dovranno essere richiesti a cura del professionista delegato subito dopo aver avviato la pubblicità su PVP e comunque **almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte**, ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., attenendosi alle istruzioni contenuti nella presente delega nonché alle istruzioni generali approvate dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari pubblicate sul sito internet del Tribunale, depositate in esemplare cartaceo consultabile in Cancelleria e comunicate agli ordini professionali.

Il delegato prenderà visione del fascicolo telematico.

Procederà con un controllo sulla regolarità processuale degli atti (avendo cura di verificare la corretta estensione del contraddittorio ai creditori iscritti e non intervenuti e ai comproprietari non intervenuti) e sulla perizia di stima depositata dall'esperto già nominato dal giudice (se ad esempio sono state indicate le corrette iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, se la divisione in lotti è opportuna in relazione allo stato dei luoghi, se sono stati apportati i corretti adeguamenti di stima).

Procederà, altresì, al controllo della regolarità e completezza della documentazione ipocatastale, della continuità delle trascrizioni e della provenienza del compendio pignorato.

Procederà a verificare la regolare costituzione del fondo spese come sopra determinato.

Depositerà entro **30gg** dalla comunicazione del conferimento di incarico relazione preliminare dando conto delle suddette attività secondo il modello tipo adottato dalla sezione.

Salvo diversa determinazione del GE, individuerà il valore dell'immobile pignorato utilizzando la perizia (valore di stima al netto delle riduzioni operate dallo stimatore).

Il professionista delegato redigerà un unico atto (avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. secondo il modello tipo adottato dalla sezione e, per la parte riguardante la modalità telematica, apporterà le modifiche secondo il gestore della vendita telematica che sarà stato scelto) nel quale fornirà, del compendio pignorato, sia una descrizione sommaria di tipo commerciale sia una descrizione catastale; riporterà le indicazioni previste dall'art. 173-quater disp. att. c.p.c., e porrà in vendita i beni con le modalità della VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA, ovvero sia con modalità telematica che con modalità cartacea.

A) il delegato:

1. verificherà se la vendita è stata disposta in uno o più lotti ed il prezzo a base d'asta degli stessi;

2. stabilirà il termine non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascun lotto e, comunque, **dovendo espletare 3 esperimenti di vendita all'anno;**

3. stabilirà il giorno, successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, per la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti;

4. stabilirà per chi usufruirà della modalità di presentazione cartacea: il luogo di presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art. 571 c.p.c.) presso un suo recapito, indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà essere versata mediante assegno circolare o vaglia postale inserito nella busta chiusa contenente l'offerta; per chi usufruirà della modalità di presentazione telematica: il giorno e l'ora finale del deposito della stessa esclusivamente in via telematica, previa registrazione, all'interno del portale <http://venditepubbliche.giustizia.it>, secondo le modalità meglio precisate nell'avviso di vendita anche per quanto riguarda la cauzione;

per entrambe le tipologie di vendita le offerte di acquisto dovranno pervenire dagli offerenti entro le ore 12.00 del giorno non festivo antecedente a quello fissato per la vendita;

5. stabilirà il modo ed indicherà in 120 giorni non prorogabili, NON SOGGETTI A SOSPENSIONE FERIALE, il termine per il versamento del prezzo da effettuarsi su conto corrente intestato alla procedura da aprire a cura del delegato presso la banca sopra indicata; nei casi in cui il GE ha disposto l'applicazione dell'art. 41 T.U.B. il delegato, raccordandosi con il creditore fondiario, indicherà nell'avviso di vendita quale percentuale di saldo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale percentuale dovrà essere versata sul conto della procedura. Qualora il fondiario non indichi per tempo ove versare le somme tale

indicazione non verrà fatta in sede di avviso di vendita ma post aggiudicazione ed in pendenza di saldo prezzo.

6. redigerà un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico e provvederà ad effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e con le modalità sotto precisate;

7. effettuerà la pubblicità nei termini e modi sopra indicati controllando l'oscuramento del nome del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008.

Il delegato dovrà specificare, nell'avviso di vendita:

- i. che tutte le attività, che a norma degli artt. 571 e ss c.p.c. devono essere compiute in cancelleria, o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il recapito dallo stesso fornito;
- ii. che sono a carico della parte aggiudicataria le tasse ed imposte di vendita, il cui importo dovrà essere determinato a cura del delegato e versato dall'aggiudicatario unitamente al saldo del prezzo;
- iii. il nominativo del custode, nominato dal giudice con separato provvedimento, e il recapito dello stesso nonché il numero di telefono;

B) esaminerà le offerte nel giorno indicato al precedente punto 3), procedendo secondo le seguenti direttive:

- saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto 2); le offerte inferiori di oltre un quarto al valore dell'immobile come sopra determinato; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto 4);

- PER IL CASO DI PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA: - se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile come precedentemente stabilito la stessa è senz'altro accolta; - se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito in misura non superiore ad un quarto, l'offerta è accolta salvo che il delegato non ritenga di rimettere gli atti al GE evidenziando e motivando sull'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova vendita; sempre che non siano state presentate istanze di assegnazione (art. 572 c.p.c.);

- PER IL CASO DI PRESENZA DI PIU' OFFERTE: - sempre e comunque il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; il delegato aggiudicherà il bene al maggior offerente. Per il caso di assenza di rilanci e presenza di offerte di uguale valore il delegato provvederà ad aggiudicare il bene tenendo conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni presentate, delle modalità e dei tempi di pagamento e di ogni altro elemento utile. Se tutte le offerte, tenendo conto dei parametri sopra

indicati, fossero di uguale valore il delegato aggiudicherà il bene all'offerta presentata per prima.

Il delegato procederà sempre e comunque all'aggiudicazione del bene salvo il caso in cui, anche a seguito di gara tra gli offerenti, non si raggiunga il prezzo base in presenza di istanza di assegnazione (art. 573, comma 2, c.p.c.).

- redigerà il verbale relativo alle suddette operazioni;

C) in tutti i casi di asta deserta, e per il caso di mancanza di provvedimenti di assegnazione ex artt. 588 e 589 c.p.c., provvederà a fissare le date delle ulteriori vendite avanti a sé, entro 120 giorni dalla data dell'infruttuoso esperimento di vendita, con abbassamento del prezzo di 1/4 secondo le modalità di cui sopra.

D) Relazionerà, **dopo ciascun esperimento di vendita**, con atto telematico (secondo il modello adottato dall'ufficio), sulle attività effettivamente compiute (numeri di esperimenti, valori di asta, ragioni della mancata vendita, sui costi maturati e previa acquisizione di relazione del custode, sulle condizioni del bene ed ogni altra indicazione ritenuta utile); rimetterà gli atti al GE, anche per le valutazioni di cui all'art. 164-bis disp. Att. C.p.c., comunque, qualora il bene staggito dovesse essere posto in vendita ad un prezzo inferiore all'80% del prezzo di stima e, comunque, inferiore ad € 10.000,00;

Decorsi 90gg dalla delega, per il caso che non si sia tenuto alcun esperimento di vendita, il delegato relazionerà al GE avendo cura di precisare le ragioni ostative al proseguimento dell'attività delegata.

D.1) il delegato relazionerà sempre e comunque al GE ogni qualvolta le situazioni del caso concreto evidenzino un'ipotesi di attivazione del procedimento di antieconomicità (immobili abusivi ecc).

E) il delegato provvederà ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.

F) il delegato richiederà all'aggiudicatario unitamente al versamento del saldo prezzo, il versamento di una somma pari al 15% del prezzo offerto necessario per il pagamento delle imposte e spese di trasferimento (provvedendo tempestivamente a restituire l'eccedenza all'acquirente, salvo specifica istanza, da autorizzare da parte del GE, in cui venga documentata l'irragionevolezza della quantificazione del fondo spese richiesto e si chiedi il versamento di una somma minore: ad esempio acquisto prima casa per immobili di grande valore);

F bis) il delegato richiederà all'aggiudicatario di depositare, nel termine fissato per il versamento del prezzo, dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della

responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, le informazioni prescritte dall'art. 22 del d. lgs. 21.11.2007 n. 231. In caso di mancato deposito della comunicazione o di rifiuto di renderla, il Delegato segnalerà immediatamente al GE che provvederà alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione con trattenimento della cauzione.

F ter) il delegato provvederà a predisporre il decreto di trasferimento, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento oppure a dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento;

G) predisposta la bozza di decreto il delegato depositerà la stessa in formato telematico (avendo cura di inviarne copia in formato elettronico editabile alla cancelleria del giudice dell'Esecuzione, per la sua sottoscrizione, avendo cura di aver depositato in via telematica l'avviso di vendita, il verbale delle relative operazioni, la prova della pubblicità effettuata e del saldo prezzo, unitamente alle copia in via cartacea delle visure catastali ventennali e le ispezioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato aggiornate, secondo le istruzioni approvate dalla sezione;

H) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto da parte del giudice, il delegato eseguirà le formalità di cui all'art. 591-bis comma 2 n. 11 c.p.c. e invitando contestualmente i creditori a depositare le note riepilogative dei crediti in 20 giorni (se non già depositate precedentemente). Con il deposito del progetto di distribuzione depositerà prova dei suddetti adempimenti;

I) il delegato provvederà a prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (spese a carico della procedura esecutiva) ed effettuare la registrazione, trascrizione e voltura nel termine previsto dalla legge;

J) salvo casi di eccezionale complessità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per il deposito delle note di precisazione del credito, predisporrà il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, da trasmettere alla cancelleria del giudice corredato dalla nota dettagliata delle spese, anche già prelevate, e onorari, per la liquidazione, e delle note di precisazione dei crediti depositate dai creditori comprensive delle note spese legali; al momento del deposito del progetto di distribuzione il delegato depositerà tutta la documentazione concernente l'attività delegata (in originale per i fascicoli ancora parzialmente cartacei).

J.1) il GE procederà alla liquidazione del compenso del delegato e del custode e, differentemente, non procederà più alla liquidazione delle note di precisazione dei

creditori che, correttamente valutate dal delegato, saranno liquidate dal GE unitamente all'approvazione del progetto di distribuzione

K) **l'approvazione del progetto di distribuzione è espressamente esclusa dall'attività delegata; il GE, letto il progetto di distribuzione depositato, fisserà udienza davanti a sé, tendenzialmente in forma cartolare, per la sua approvazione; si avvisano i creditori che la mancata comparizione per la discussione sul progetto (anche solo in forma cartolare) importa approvazione del progetto. Si invitano, pertanto, i creditori che non abbiano osservazioni al riguardo ad astenersi dal depositare meri atti telematici di "approvazione" del progetto di distribuzione;**

L) il delegato provvederà al pagamento delle singole quote solo dopo che il giudice avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti **nel termine massimo di gg 7;**

M) spetta al delegato la richiesta alla cancelleria della copia del decreto di trasferimento registrato da inviare all'aggiudicatario.

Viene costituito il fondo spese pubblicità come sopra determinato.

Il delegato, nella prima relazione, darà atto del versamento del fondo spese.

In mancanza il GE provvederà ad attivare la procedura di estinzione della procedura per venir messo di interesse a proseguire nella stessa.

Comunque, le spese di pubblicità saranno a carico del creditore procedente o del creditore ipotecario di primo grado se diverso.

A cura del delegato la presente ordinanza dovrà essere notificata (anche a mezzo pec) ai creditori iscritti non comparsi all'udienza.

Il professionista delegato, eseguiti i pagamenti nel termine sopra indicato depositerà, senza indugio e comunque entro 10 giorni, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte in esecuzione del piano stesso, secondo il modello in uso all'ufficio.

Genova, 15.9.09.2025

Il G.E.

Dott. Tommaso Sdogati